

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2793-ter

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) per il

### DISEGNO DI LEGGE N. 2793

*«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»*

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

col Ministro degli affari esteri

(DINI)

e col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1997

Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo fissa il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei Carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo linee di dipendenza coerenti con la legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal capo di stato maggiore della Difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche della normativa vigente per conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi.

5. I provvedimenti indicati nei commi da 1 a 4, attuati anche con il recupero di risorse dal settore logistico-amministrativo da finalizzare in modo esclusivo all'area funzionale operativa, assicureranno maggiori risparmi per lire 100 miliardi nel 1998, 150 miliardi nel 1999 e 200 miliardi nel 2000.

6. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

